



COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità, 17 – CAP 10020

Tel. 011.9408089 – Fax. 011.9406878

comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it

info@comune.montaldotorinese.to.it

ORDINANZA N. 12/2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DI VIA MARENTINO IN PROSSIMITA' DEL N. CIVICO 3 A SEGUITO DI CADUTA ALBERI

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTALDO TORINESE

Considerato che a causa delle perturbazioni atmosferiche con abbondanti precipitazioni nella serata del giorno 07/07/2025 si sono verificati sradicamenti di alberi che si sono abbattuti rovinosamente su Via Marentino in prossimità del n. civico 3; e più precisamente il terreno distinto in catasto al mappale nn. 76 e 106 del foglio n. 7 di Montaldo Torinese;

Dato atto che gli alberi caduti risultano provenienti dai terreni distinti in catasto al f. 7 nn. 76-106 adiacenti e sovrastanti la Strada Comunale denominata Via Marentino sotto il Comune di Montaldo Torinese quale collegamento tra il Comune di Montaldo Torinese ed il Comune di Marentino;

Cosiderato che i terreni sopra indicati distinti in catasto al f. 7 nn. 76 e 106 risultano di proprietà dei Sigg.ri:

- COCOLA DANILO nato a TORINO (TO) il 18/03/1974 COD: FISC: CCLDNL74C18L219Z
- MAZZUCATO ELENA nata a TORINO (TO) il 01/08/1975 COD: FISC: MZZLNE75M41L219B

Dato atto che durante i violenti temporali si sono abbattute sulla Strada Comunale di Via Marentino diversi alberi che hanno ostruito il passaggio in prossimità del n. civico 3 interrompendo la viabilità, nell'emergenza sono intervenuti i mezzi di soccorso dei VV.F. di Chieri al fine di liberare la carreggiata dai detriti e ristabilire la circolazione urbana;

Dato atto che subito informati il sottoscritto Gaiotti Sergio, coadiuvato dal geom. Olivero Gianluca in qualità di Tecnico Comunale hanno eseguito un sopralluogo in loco constatando lo stato dei luoghi e ricercato i titolari dell'appezzamento di terreno per avvisare e richiedere un tempestivo intervento nell'esecuzione di opere di messa in sicurezza dell'area e relativa verifica di tutte le piante ancora sul fronte della scarpata e adiacenti la strada comunale;

Dato atto che risulta necessario che la proprietà si attivi immediatamente al fine di intervenire con opere di messa in sicurezza dell'area e ripristino delle normali condizioni della carreggiata stradale evitando quindi che altri fenomeni atmosferici temporaleschi/acquazzoni possano abbattere altre piante instabili e recare danno alla circolazione stradale;

Considerato che la proprietà privata è responsabile della manutenzione delle aree di proprietà che deve mantenere in perfetta sicurezza a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

Ricordando inoltre che ai sensi dell'ordinanza sindacale N. 05/2025 tutte le piante devono essere opportunamente potate al fine che i rami non invadano le porzioni stradali e possano quindi cagionare pericoli all'incolumità pubblica;

RICHIAMATI gli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 29, e 31 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), i proprietari di piantagioni poste a dimora in terreni confinanti con le strade provinciali sono tenuti a provvedere a:

- potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
- tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- rimuovere alberi, ramaglie e terriccio che possa cadere sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

CONSIDERATO:

- Che ai sensi dell'art. 29 del D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i., "***I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile***";
- Che ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i., "***I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi***";

VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

VISTI:

- Gli artt. 913,915,916,917,1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla ripartizione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione di canali;
- L'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Gli Art. 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;
- Gli Artt. 891,892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni legislative che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. 29 (piantagioni e siepi) – 31 (manutenzioni delle ripe) – 32 (condotta delle acque) – 33 (canali artificiali e manufatti sui medesimi) del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e s.m.i.);

ATTESA la propria competenza all'emissione del presente provvedimento avente carattere contingibile e urgente per motivi sanitari, di salute pubblica e di sicurezza ed incolumità pubblica.

VISTO il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

VISTO il D.Lgs 26.03.210 n. 59;

VISTO l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/00 "T.U.E.L."

VISTO il Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Montaldo Torinese approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 21/06/2017;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

ORDINA

Ai Sigg.ri:

- **COCOLA DANILO** nato a TORINO (TO) il 18/03/1974 COD: FISC: CCLDNL74C18L219Z
- **MAZZUCATO ELENA** nata a TORINO (TO) il 01/08/1975 COD: FISC: MZZLNE75M41L219B

entrambi residenti a Montaldo Torinese in Piazza Fornace n. 11

Entro il giorno **08/07/2025 alle ore 18.00**, di provvedere a:

- Verificare la stabilità di tutte le piante presenti sulla sua proprietà con particolare attenzione a quelle che protendono verso il ciglio stradale
- Potare ed eseguire manutenzione alle piante esistenti al fine che venga garantita la sicurezza e stabilità delle stesse;
- Abbattere tutte le piante pericolanti ed instabili che potrebbero cadere sul fronte stradale creando danni all'incolumità pubblica;
- Pulire perfettamente la carreggiata da ramaglie e detriti ristabilendo le normali condizioni di sicurezza per la circolazione stradale;

I Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dal **personale addetto al servizio di Polizia Stradale** e, in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

In caso di inadempienze da parte dei privati cittadini si procederà all'esecuzione d'Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

- La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On Line e presso i principali siti della pubblica affissione comunale per giorni 15 (quindici).

INCARICA

In assenza di personale con compiti di Polizia Locale, si trasmette, copia dell'ordinanza alla stazione dei Carabinieri di Sciolze per la corretta applicazione della presente Ordinanza e l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei trasgressori.

RICORDA

Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, comunque, acquisita. In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del decreto Legislativo n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali posizionati, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento di esecuzione.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

RAMMENTA

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

